CAMERA DEI DEPUTATI N. 672

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, PANNELLA, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, PINTO, ROCCELLA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, FACCIO ADELE

Presentata il 5 ottobre 1979

Modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, con l'esclusione della canapa indiana e dei suoi derivati dalla tabella di cui all'articolo 12 della legge

COLLEGHI DEPUTATI! — L'applicazione prima della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e poi di quella 22 dicembre 1975, n. 685, che l'ha sostituita quasi nella sua interezza, hanno creato perplessità ed evidenziato problemi di grande rilevanza assai complessi e controversi, mentre si è diffuso un generale convincimento che la normativa vigente non possa considerarsi nel suo complesso strumento sufficiente ed utile per il conseguimento delle finalità generalmente accettate quali la tutela della salute ed il contenimento, quanto meno, del diffondersi di fenomeni di tossicodipendenza da sostanze psicotrope, la lotta contro la speculazione e le organizzazioni delinquenziali che la esercitano.

La legge 22 dicembre 1975, n. 685, ha segnato indubbiamente un notevole progresso sul piano delle concezioni di fondo che la ispirano, rispetto a quelle proprie della precedente normativa. Essa infatti ha segnato una netta distinzione nella considerazione della posizione del con-

sumatore delle sostanze considerate stupefacenti rispetto al trafficante ed allo spacciatore, anche se sul piano pratico tale distinzione finisce troppo spesso per non essere osservata nel trattamento penale e processuale riservato ai diversi soggetti.

Essa ha pure dato rilevanza, pressoché inesistente nella precedente normativa, al problema della dipendenza ed alle misure per combatterla nonché alla necessità di adeguate strutture da istituire a tal fine, anche se proprio tale indicazione della legge è rimasta poi largamente inattuata.

Ma proprio la centralità del problema della lotta alla dipendenza, come finalità delle disposizioni repressive della legge, consente di rilevarne una grave incongruenza, sia rispetto alla realtà nella quale e sulla quale essa è destinata ad operare, sia nell'ambito delle sue stesse disposizioni.

È indubbio infatti che mentre tutte le disposizioni della legge considerano e presuppongono che le sostanze cui essa si riferisce determinino stati di dipendenza, l'elencazione delle sostanze assoggettate al regime dalla legge stabilito e regolato comprende anche sostanze che notoriamente non producono assuefazione e dipendenza di sorta e neppure stati che, indipendentemente da tali ulteriori conseguenze, possano rappresentare pericolo per il soggetto e per la società, più di quanto non lo rappresenti quello determinato dall'assunzione di sostanze che nessuno ha mai pensato, almeno nel nostro paese, di vietare e tanto meno di considerare come stupefacenti, come l'alcool e le varie bevande che lo contengono, che oltre tutto, possano determinare indubbiamente stati gravissimi di dipendenza.

Che la canapa indiana, compresa nella tabella 2 di cui all'articolo 12 della legge non sia suscettibile di determinare stati di dipendenza è cosa nota. Anzi, a ben vedere, la stessa legge ne dà atto, in quanto alla lettera *a*) della tabella 4) si dice debbano essere incluse le sostanze di cui sia accertata la pericolosità in ordine alla produzione di stati di dipendenza fisica o psichica minori di quelli prodotti dalle sostanze di cui alla tebelle I e III, con ciò escludendo che esistano stati di dipendenza dalle sostanze di cui alla tabella II che include appunto la *cannabis indica* ed i suoi derivati.

Per sostenere la necessità del divieto dell'uso e del commercio della *cannabis indica* nelle varie derivazioni adatte allo uso, si è affermato che l'assunzione di tale sostanza condurrebbe all'uso delle altre droghe cosiddette pesanti. Tale tesi, per altro non ha alcun fondamento scientifico e non ne è stata mai data alcuna dimostrazione, giacché il semplice rilievo che taluni soggetti che sono divenuti consumatori di eroina e di altre droghe pesanti abbiano in precedenza fatto uso di *marijuana* ecc., non dimostra affatto che vi sia un nesso di causalità tra le due circostanze.

Del resto il divieto di uso di *cannabis indica* appare assurdo anche sotto altro profilo. Esso infatti non si estende, almeno nel nostro paese, al divieto della coltivazione, del commercio e dell'uso della canapa nostrana, largamente prodotta in Italia, dove addirittura esiste un ente statale per il sostegno economico e commerciale di tale prodotto.

Ora è noto che la canapa indiana non si differenzia se non per una presenza più rilevante della sostanza attiva, dalla canapa nostrana e che questa, in determinate condizioni climatiche presenti nel nostro paese, può assumere caratteristiche e raggiungere contenuti di sostanza attiva non molto diversi da quelli della *cannabis indica*. Del resto talune qualità assai note ed efficaci di *marijuana* sono ricavate da *cannabis* della specie « sativa », come ad esempio quella colombiana.

D'altro canto l'uso della canapa indiana sia in foglie, sia nella resina per assunzione mediante fumo, è talmente diffuso nel nostro paese ed avviene in modo così palese, che il mantenimento della relativa normativa penale non sembra giovare alla credibilità della legge e neppure giovare alla diffusione della coscienza delle conseguenze e dei pericoli dell'uso delle vere droghe, generando, specie tra i giovani, il convincimento che ogni ma-

nifestazione di allarme, come ogni divieto, siano da considerare egualmente inconsistenti, esagerati ed inutilmente vessatori.

D'altro canto limitare la depenalizzazione al solo uso ed al possesso ad esso finalizzato non sembra logica soluzione dovendo il divieto della produzione e del commercio trovare giustificazione nella necessità di impedire l'uso. Invece l'attuale situazione normativa, che prevede la non punibilità, che del resto è cosa diversa dalla pura e semplice depenalizzazione, del possesso di modici quantitativi per uso esclusivamente proprio, ha dato luogo a gravi inconvenienti sul piano pratico, esponendo i consumatori ai rigori della legge fino all'accertamento della condizione di non punibilità, e, soprattutto, ha lasciato in piedi l'organizzazione del commercio clandestino, che di per sé, indipendentemente cioè dalla pericolosità della cosa commerciata e prodotta, rappresenta un elemento socialmente negativo di propagazione del crimine e di turbamento dell'ordine pubblico.

Occorre anche considerare che la liberalizzazione della *cannabis indica* è stata adottata ormai in varie forme da diversi stati che pure avevano conosciuto un severo proibizionismo di tale uso e tale liberalizzazione è avvenuta senza inconvenienti di sorta.

Semmai occorre farsi carico di problemi che possono sorgere in considerazione di divieti esistenti in altri paesi e pertanto continuare a vietare il transito, l'esportazione, il commercio internazionale delle sostanza, come pure occorre prevenire l'utilizzazione della *cannabis* per la fabbricazione dei tetraidrocannabinoli puri (olio di *haschisch*) produzione che per altro, richiedendo procedimenti complessi, può essere controllata indipendentemente dal livello di produzione e di commercio della *cannabis* e dei suoi diretti derivati.

Colleghi Deputati! Con la presentazione di questa proposta di legge di liberalizzazione della *cannabis indica*, il gruppo radicale ritiene di adempiere anzitutto ad un dovere di adeguamento della legislazione all'evolversi, a volte assai rapido, delle realtà del paese, alle nuove coscienze scientifiche, contribuendo a restituire credibilità alla legge in un settore così delicato, con effetti che potranno utilmente ripercuotersi nell'opera di prevenzione e di lotta contro le vere droghe.

Non è più tollerabile che, mentre non si trovano mezzi adeguati per fronteggiare la morte per droga, i crimini degli avvelenamenti per frodi in danno di tossicodipendenti, le organizzazioni criminali del commercio internazionale dell'eroina e delle vere droghe, si ritenga di poter compensare tali deficienze con l'estensione di una normativa diretta a combattere e prevenire disastrose tossicodipendenze anche in ordine a sostanze che tali effetti non producono, salvo poi a lasciar disapplicare i divieti e le sanzioni penali relativi sia a queste ultime che alle vere droghe.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il numero 2) del primo comma dello articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, Tabella II, è abrogato. È altresì abrogato ogni altro riferimento alla Tabella II nel Titolo VIII ed in ogni altra disposizione contenuta nella legge suddetta.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto stabilito nel successivo capoverso, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di funghi allucinogeni e della specie di papavero (*papaver somniferum*) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I e III, di cui all'articolo 12, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato ».

ART. 3.

È vietata l'esportazione, l'importazione, il transito ed ogni altra attività diretta a procurare, trasferire, vendere in paesi dove ne sia vietato l'uso o il commercio, *cannabis indica,* i prodotti da essa ottenuti. Il Ministro della sanità può autorizzare l'importazione per il commercio e l'uso interno di tali sostanze.

La violazione dei divieti di cui sopra è punita ai sensi dell'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*